

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE QUARTA CIVILE**

Ordinanza

ai sensi dell'art. 702 ter comma 5 c.p.c.

Il Giudice monocratico Dott. Sergio Cassano

SOCIETA' CORRENTISTA IN LIQUIDAZIONE

-ricorrente-

Contro

BANCA

-resistente-

iscritta al n. (omissis)/2014 RG, instaurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 702bis e ss, c.p.c..

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

La richiesta di ricalcolo del conto corrente affidato n. (omissis) intrattenuto dalla società (omissis) in liquidazione (già omissis), corrente in (omissis), con la Banca al fine di espunzione dai conteggi degli interessi passivi ultralegali, del loro calcolo anatocistico, della cms e spese non pattuite nonché antergazione valutaria delle operazioni passive, con conseguente condanna della Banca al pagamento della somma di euro 661.716,96, non è fondata e va respinta.

Innanzitutto è bene chiarire, con riferimento ai rilievi mossi dalla resistente, che è ammissibile l'utilizzo del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. in materia di ripetizione di indebitato a seguito di ricalcolo del rapporto di conto corrente trattandosi di causa di competenza del tribunale monocratico e di istruttoria semplice, uniche due condizioni poste dal legislatore per ricorrere a tale nuovo rito.

Inoltre il rapporto è stato chiuso con saldo zero per cui i supposti pagamenti indebiti, diversamente da quanto contestato dalla Banca, sarebbero in teoria effettivamente essere avvenuti.

Ritiene, però, il tribunale che la domanda non sia stata documentata in modo completo.

Il rapporto di conto corrente ordinario n (omissis) è stato acceso in epoca imprecisata comunque antecedente a gennaio 1992.

In atti non è presente il contratto di apertura del conto corrente ma parte ricorrente ha prodotto gli estratti conto dal gennaio 1992 (il primo estratto disponibile è quello al 10.01.1992) che riporta un saldo iniziale a credito del correntista di lire 26.191,034, fino al 28.01.2010, ove si evidenzia un saldo finale pari a zero: si tratta, quindi, di estratti conto che non documentano il periodo del rapporto di conto corrente svoltosi prima del gennaio 1992 per una durata non meglio determinata.

Ebbene ritiene questo giudice che in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. quando il correntista intende previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare: la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione d'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi, deve produrre quantomeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 09.07.1992 in poi (ossia dall'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatocismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge (art. 1284 c.c. e 117 T.U.B.), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.

A quest'ultimo riguardo va ricordato che secondo la Corte di Cassazione, nei rapporti bancari in conto corrente, la mancata produzione degli estratti conto dalla data di insorgenza del rapporto (anche se risalente ad oltre un decennio anteriore, atteso che non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 c.c. con quello di prova del proprio credito), impedendo di verificare la giustificazione contabile del saldo richiesto deve imporre il rigetto della domanda (v. Cass. 21466 del 2013, n. 16829 del 2016).

Questo perché la ricostruzione integrale che non può essere condotta sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate sul conto corrente nel corso del suo svolgimento, non potendo essere validamente surrogata da criteri presuntivi, approssimativi o equitativi come il cd. saldo zero (v. l'esclusione espressa di quest'ultimo Cass. 20688 del 2013).

Che si tratti di principi applicabili sia alla banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, che al correntista, il quale agisce con azione di accertamento negativo con eventuale richiesta di condanna della banca al quanto indebitamente pagato nel corso del rapporto, è stato espressamente riconosciuto dalla medesima Corte Suprema (Cass. 07.05.2015, n. 9201).

Nel nostro caso la ricorrente ha prodotto degli estratti conto relativi al periodo gennaio 1992-gennaio 2010 che però non si riferiscono all'intero periodo in cui si è svolto il rapporto in quanto questo era iniziato, come evidenziato dal saldo iniziale positivo per il correntista esposto nel primo c/c al 10.01.1992, prima del gennaio 1992.

La produzione parziale testimonia senz'altro l'avvenuto regolare invio da parte della banca degli estratti conto trimestrali, per cui era onere del correntista, il quale ne aveva o ne aveva avuto la disponibilità avendone altresì l'onere di conservazione, fornire l'estratto conto iniziale con saldo di apertura del rapporto a zero e sotto tale profilo questi era in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento (così Cass. n. 9201 cit.).

Parificazione dell'onere probatorio ancor più imposta dal fatto che la società ricorrente non solo ha proposto domanda di accertamento negativo del credito ma ha chiesto la condanna della banca al pagamento dei propri crediti, domanda che deve del pari essere adeguatamente provata.

Non era peraltro onere del giudice disporre l'acquisizione della documentazione mancante né ciò è stato sollecitata dalla ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Ordinanza, Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano, 22 settembre 2016

Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica,

visto l'art. 702 ter c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così decide:

rigetta il ricorso;

condanna la società correntista alla rifusione delle spese di causa in favore della Banca che liquida in euro 8.000,00, oltre 15%, iva e cpa;

pone le spese delle ctu definitivamente a carico della attrice.

Si comunichi.

Bari, 22.09.2016

*Il Giudice Unico
Dott. Sergio Cassano*

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*